



## **SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA: “LA UIL SCUOLA RUA HA DIRITTO A PARTECIPARE ALLE RIUNIONI PER L’INFORMAZIONE E IL CONFRONTO”**

È quanto deciso nella sentenza emessa oggi dal Tribunale di Roma con la quale vengono disapplicati gli articoli 5 e 6 del Contratto Nazionale nella parte in cui non consentono alle organizzazioni sindacali non firmatarie di partecipare alle riunioni di informazione e confronto.

Esprime grande soddisfazione il Segretario Generale della UIL Scuola RUA, Giuseppe D’Aprile: «Questo arresto giurisprudenziale ristabilisce un diritto costituzionalmente garantito, conferma la correttezza e coerenza delle nostre azioni e riafferma un principio fondamentale di democrazia sindacale», ha dichiarato Giuseppe D’Aprile. «In questi mesi, siamo stati inspiegabilmente osteggiati nell’esercizio delle libertà sindacali nelle diverse sedi istituzionali affinché ci venissero negate le prerogative sindacali. La nostra esclusione dalle riunioni di confronto e informativa era illegittima, come confermato dalla sentenza, la quale apre la strada all’affermazione delle libertà sindacali e dovrà rappresentare una pietra miliare per le prossime trattative del rinnovo contrattuale».

«Continueremo a difendere i diritti delle persone con determinazione e trasparenza, consapevoli che questa vittoria è solo una tappa di un impegno coerente e costante della nostra organizzazione sindacale al fine di garantire giustizia e pari opportunità per tutti», ha concluso D’Aprile.

La sentenza ha stabilito la “disapplicazione degli articoli 5 e 6 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019/21 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell’informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della Federazione (UIL Scuola RUA) ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto”.

Enorme soddisfazione da parte degli avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti per la valenza innovativa della sentenza che ristabilisce i diritti costituzionalmente garantiti.

Da: uilscuolaruabergamo@gmail.com

Oggetto: INFORMAZIONE SINDACALE CON RICHIESTA DI AFFISSIONE E PUBBLICAZIONE ALL'ALBO SINDACALE

Data: 23/01/2025 18:16:07

Si trasmette in allegato informazione sindacale rivolta al personale scolastico con richiesta di affissione ai sensi dell'Art 25 della L. 300/1970.

Si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza nr 35644 del 05.12.2022, ha avuto modo di affermare che il "diritto di affissione" si debba riferire anche all'utilizzo da parte del datore di lavoro della posta elettronica personale dei lavoratori. Difatti, la Corte ha affermato che "il diritto di affissione di comunicati" delle rappresentanze sindacali aziendali in appositi spazi all'interno dell'unità produttiva, debba adeguarsi ai tempi moderni, ossia, anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica personale, in quanto, *"L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività sindacale"*.

Cordiali saluti

--

**SEGRETERIA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA BERGAMO**

*Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art 616 c.p. sia in virtù di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze*

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro

Numero di Ruolo generale: 11280/2024

Giudice: LIONETTI ANNA MARIA

Ricorr. principale: FEDERAZIONE UIL SCUOLA-RUA Resist. principale: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Si da' atto che in data 23/01/2025 alle ore 09:29 il cancelliere SPENA FULVIO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltramento all'indirizzo di posta elettronica [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org) della parte DOMENICO NASO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 22/01/2025

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: LETTURA DISPOSITIVO

Descrizione: LETTO DISPOSITIVO N. 774/2025 (Accoglimento totale)

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/01/2025 09:29 Registrato da SPENA FULVIO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

-3° Sez. Lavoro-

Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione del Lavoro, all'udienza del 22/01/2025 nella causa iscritta al n° 11280\2024 R.G. lav. pronunciando sulla domanda proposta da FEDERAZIONE UIL SCUOLA-RUA nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO +altri così provvede:

Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione degli artt. 5 e 6 del ccnl comparto istruzione e ricerca 2019\2021 nella parte in cui le forme di partecipazione sindacale dell'informazione e del confronto sono riservate ai soggetti sindacali titolari della contrattazione collettiva, dichiara il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio e della fase cautelare.

Fissa il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.

Roma 22/01/2025

Il Giudice